

# **Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator**

(del 4 marzo 2020)

## **IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visti i controlli effettuati nel corso del 2019 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360° CO tra gli impiegati di commercio attivi nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 27 settembre 2019 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 101/2019 di martedì 17 dicembre 2019 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360° e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

### **d e c r e t a :**

L'allegato contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator entra immediatamente in vigore e scade il 31 dicembre 2022.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 4 marzo 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

### **Allegato**

## **Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator**

### **Art. 1 Campo di applicazione**

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

### **Art. 2 Importo del salario minimo**

<sup>1</sup>Salari orari minimi di base:

Impiegato generico	fr. 20.06
Impiegato operativo	fr. 21.67
Impiegato responsabile	fr. 24.64

<sup>2</sup>Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

<sup>3</sup>Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

#### Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

#### Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

#### Art. 5 Validità

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Il contratto ha una validità di 3 anni.

---